Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — Roma - Sabato, 9 febbraio 1929 - Anno VII — Numero 34

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA " GAZZETTA UFFICIALE „

Per ottenere che la " Gazzetta Ufficiale „ pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio 1929 la " Gazzetta Ufficiale „ sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella " Gazzetta Ufficiale „ di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

AVVISO di pubblicazione degli indici alfabetico e cronologico 1927 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione degli Indici alfabetico e cronologico 1927 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione degli indici suddetti dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Croce Rossa Italiana: Elenco delle obbligazioni del prestito a premi sorteggiate nella 172ª estrazione del 1° febbraio 1929.

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in liquidazione, in Genova:
Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nelle prime venti estrazioni e non ancora rimborsate.
Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nella 21ª estrazione del 28 gennaio 1929.

Società nolana per imprese elettriche, in Nola: Elenco delle obbligazioni estratte il 27 gennaio 1929 per il rimborso.

Società elettrica bresciana, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 24ª estrazione del 28 gennaio 1929.

Banca nazionale del lavoro e della cooperazione - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1929.

Credito fondiario sardo, in Roma: Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 1° febbraio 1929.

Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma: Elenco delle cartelle edilizie sorteggiate il 1° febbraio 1929 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora rimborsate.

Ducale città di Zara: Elenco delle cartelle del prestito comunale 4.50 % dell'anno 1911 sorteggiate nella 27ª estrazione del 1° febbraio 1929.

Città di Lavagna: Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 29 dicembre 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 531.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 17.

Riordinamento della mutualità scolastica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tutte le scuole, ove si impartisce la istruzione elementare e popolare, è istituito il servizio della mutualità scolastica per l'educazione alla previdenza, al risparmio ed alla reciproca assistenza degli scolari. Il servizio si esplica:

a) con l'iscrizione degli scolari alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 521, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422;

b) col dare aiuto ai soci malati e cure preventive ai soci gracili e predisposti e con l'istituzione di opere assistenziali;

c) col promuovere l'educazione al risparmio, alla previdenza, all'igiene e la conoscenza delle leggi sull'igiene e sulla previdenza sociale.

Art. 2.

Il servizio della mutualità scolastica è obbligatorio per il maestro. L'inscrizione da parte degli scolari alla mutualità scolastica è volontaria.

Art. 3.

Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è istituito in Roma l'Ente nazionale per la mutualità scolastica, con i seguenti scopi:

a) lo studio di tutte le questioni di carattere generale inerenti alla mutualità scolastica per migliorare la istituzione;

b) la creazione, l'organizzazione e la direzione delle istituzioni mutualistiche, nonchè la propaganda a favore di esse e delle leggi di previdenza sociale;

c) il coordinamento delle opere scolastiche e di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, istituite dagli organi dell'Ente stesso, e la cura dei rapporti con altri enti od istituzioni che abbiano affinità di carattere e di scopi.

Art. 4.

Sono istituite:

a) una Sezione di mutualità scolastica per le scuole di ogni comune del Regno;

b) una Federazione provinciale fra le sezioni di mutualità scolastica di ciascuna Provincia.

Art. 5.

Le federazioni provinciali e le sezioni comunali di mutualità scolastica sono organi dell'Ente nazionale: alle federazioni provinciali può essere richiesto un contributo a favore dell'Ente, nella misura che sarà fissata dal regolamento.

Art. 6.

L'Ente nazionale è amministrato da un presidente e da un Consiglio di amministrazione, assistiti dal Consiglio nazionale quale organo consultivo.

Alla costituzione dell'ufficio dell'Ente provvederà la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 7.

La federazione provinciale è amministrata da un presidente, da un Consiglio di amministrazione e da un Consiglio generale.

Art. 8.

Le sezioni comunali dipendono dalla federazione provinciale e sono amministrate da un presidente, da un Comitato direttivo e da un'assemblea generale.

Art. 9.

Le funzioni di tutti gli amministratori sono gratuite.

Il regolamento stabilirà le norme per la costituzione ed il funzionamento degli organi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, e degli uffici dell'Ente, nonchè per la gestione dei fondi.

Art. 10.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali verserà un contributo all'Ente nazionale in proporzione al numero dei soci inscritti nell'anno scolastico precedente. La misura del contributo sarà stabilita dal Comitato esecutivo della Cassa predetta, ma non potrà essere minore di una lira per ogni socio.

La Cassa nazionale predetta assegnerà ai soci inscritti alla Cassa stessa la quota di concorso di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 521.

Art. 11.

Per le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia sono computati utili agli effetti della stessa assicurazione obbligatoria, dal momento in cui le suddette persone entrano a farne parte, i contributi versati per loro conto dalla mutualità scolastica alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le quote annue di concorso assegnate dalla Cassa stessa a mente dell'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 521. La parte di pensione corrispondente a tali contributi e quote di concorso è stabilita in ragione del cento per cento del loro importo.

Le persone che non sono soggette all'obbligo dell'assicurazione e che non si valgono della facoltà di continuare per loro conto, anche dopo usciti dalla mutualità scolastica, i versamenti nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, possono ottenere dopo il ventesimo anno di età che la riserva, corrispondente ai versamenti fatti per essi dalla mutualità, sia trasferita in un libretto delle Casse di risparmio od in un premio iniziale di polizza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 12.

Il contributo di cui all'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, è assegnato alle federazioni provinciali in proporzione al numero dei soci.

Art. 13.

Le sezioni comunali possono ottenere il riconoscimento giuridico a norma di legge, previa autorizzazione della federa-

zione provinciale. La relativa domanda deve essere presentata per il tramite dell'Ente nazionale al Ministro per l'economia nazionale che promuoverà il relativo decreto Reale di concerto col Ministro per l'istruzione pubblica.

Art. 14.

I medici condotti sono obbligati a rilasciare gratuitamente i certificati di malattia o di stato di salute richiesti dai soci mutualisti per ottenere il sussidio di malattia o le cure climatiche e balneari.

Art. 15.

Agli appartenenti al personale insegnante e direttivo ed ai privati possono essere conferiti speciali attestati di benemerenza per la mutualità nei modi che saranno fissati dal regolamento.

Art. 16.

L'Ente nazionale, le federazioni e le sezioni della mutualità scolastica sono autorizzati, quando se ne manifesti l'opportunità, a delegare ad una speciale Commissione di propria nomina l'amministrazione dei beni patrimoniali destinati per donazione o per legato ad opere assistenziali con fini determinati e con carattere di perpetuità.

Art. 17.

Dall'entrata in vigore della presente legge la società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana », con sede in Milano, è soppressa, ed il patrimonio di essa, nonostante eventuali contrarie disposizioni di legge o di statuto, è trasferito all'Ente nazionale per la mutualità scolastica, di cui all'art. 3 della presente legge, a carico del quale restano tutti gli obblighi ed oneri attualmente gravanti sulla società predetta verso i soci e verso terzi.

Il patrimonio predetto costituisce il fondo patrimoniale iniziale dell'Ente nazionale.

Art. 18.

Il regolamento stabilirà i modi ed i termini per la trasformazione, ai sensi della presente legge, delle società di mutualità scolastica attualmente esistenti ed aventi personalità giuridica, e per la soppressione o trasformazione dei circoli o federazioni di mutualità scolastica a base territoriale extra comunale od extra provinciale.

Art. 19.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per l'istruzione pubblica, le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge, che entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dal Regio decreto di approvazione del regolamento medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 532.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3241.

Reclutamento straordinario di magistrati militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legg 16 agosto 1926, n. 1387, il Ministro per la guerra ha facoltà quando non ritenga di attenersi al sistema di reclutament stabilito col 1° comma dell'art. 12 del R. decreto 19 ottobr 1923, n. 2316, di reclutare magistrati militari mediante con corso per esami fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, laureati in giurisprudenza, di età non superiore ai 35 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18.

Al concorso per esami di cui al 1° comma potranno essere ammessi gli attuali cancellieri capi della magistratura militare, laureati in giurisprudenza, provenienti dal vecchio ruolo del personale civile della giustizia militare, anche se abbiano superato il normale limite di età stabilito per gli altri concorrenti.

Art. 2.

Il concorso di cui all'articolo precedente avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 3.

Le funzioni giudiziarie non possono essere conferite se non dopo il tirocinio di almeno sei mesi presso gli uffici giudiziari militari.

Sono dispensati dal tirocinio i vincitori del concorso che abbiano prestato servizio in uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

Alla fine del tirocinio sarà accertata, dalla Commissione permanente per il personale della giustizia militare, l'idoneità dell'aspirante.

Coloro che per ben due volte consecutive non siano dichiarati idonei saranno senz'altro dispensati dal servizio.

Art. 4.

L'ultimo capoverso dell'art. 15 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, è sostituito dal seguente:

« Per urgenti ragioni di servizio i vice avvocati militari, i giudici relatori ed i sostituti avvocati militari possono tem-

poraneamente, per disposizioni del Regio avvocato generale militare, assumere le funzioni di giudici istruttori e viceversa ma i detti magistrati non possono, con le nuove funzioni, partecipare ai procedimenti per i quali abbiano compiuto in precedenza atti del proprio ministero. La temporanea assunzione delle funzioni non può superare la data di tre mesi; rendendosi necessaria una maggiore durata, si provvede con decreto Ministeriale ».

Art. 5.

Ferma rimanendo l'osservanza delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, e finchè i posti di cancelliere della giustizia militare di cui alla tabella *B* annessa al Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, non siano tutti ricoperti, possono essere assegnati ai tribunali militari, con funzione di cancellieri, ufficiali inferiori del Regio esercito tanto in servizio permanente effettivo che per le categorie in congedo o riassunti in servizio, i quali siano ritenuti idonei per lo speciale incarico.

L'assegnazione degli ufficiali alle funzioni di cancelliere è fatta dal Ministero della guerra su proposta del Regio avvocato generale militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 533.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3243.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo nel Regio esercito, attraverso le accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo nel Regio esercito, attraverso le accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 534.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3242.

Riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali superiori e inferiori in congedo delle forze armate dello Stato, aventi obblighi di servizio in caso di mobilitazione, sono inscritti d'ufficio all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Gli ufficiali generali, gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, gli ufficiali superiori ed inferiori non aventi obblighi di servizio in caso di mobilitazione e quelli appartenenti alla Croce Rossa Italiana possono essere inscritti all'Unione in seguito a loro domanda.

Non potranno, in ogni caso, essere inscritti all'Unione nazionale quegli ufficiali che risultino di non buona condotta morale o che abbiano comunque svolta un'attività in contrasto con gli interessi della Nazione.

Quelli di essi che vi si trovino inscritti dovranno esserne cancellati.

Art. 2.

Apposita Commissione, che sarà presieduta dal presidente dell'Unione e composta:

a) da un delegato di ciascuno dei Ministeri militari;

b) da due delegati del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;

c) dal segretario dell'Unione,

prenderà in esame la posizione di ogni ufficiale, ai fini della selezione prevista al terzo comma dell'articolo precedente, e riferirà al Ministero della guerra per i provvedimenti che ne conseguono.

Art. 3.

Allo scopo di procurare agli ufficiali in congedo i mezzi per sopperire alle eventuali spese inerenti agli speciali obblighi che loro impone la qualifica di ufficiale e predisporre quelle facilitazioni che valgano a migliorare la loro condizione, è costituita, in seno all'Unione, l'Opera di assistenza dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, quale Ente fornito di personalità giuridica.

Ad essa saranno inscritti d'ufficio tutti gli ufficiali ammessi all'Unione.

L'Opera avrà bilancio e gestione separati da quelli dell'Unione e sarà posta sotto la vigilanza del Ministero della guerra, il quale la eserciterà di concerto col Ministero dell'economia nazionale.

Il presidente dell'Unione sarà anche presidente dell'Opera di assistenza.

La quota d'inscrizione all'Opera di assistenza è stabilita in L. 100 e potrà essere corrisposta anche ratealmente.

Art. 4.

Gli Enti sopradetti verranno disciplinati con apposito statuto che sarà approvato, sentito il Consiglio di Stato, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dal

Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'interno e per l'economia nazionale.

Art. 5.

In attesa dell'emanazione dello statuto di cui al precedente articolo, è conferita al presidente la facoltà di prendere tutti i provvedimenti necessari per il riordinamento ed il funzionamento dell'Unione e per la graduale attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 535.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3244.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 536.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3245.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922, che apporta una modifica alla legge sul reclutamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922, che apporta una modifica alla legge sul reclutamento del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 537.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3246.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2507, relativo all'aumento delle paghe dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi volontari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge in data 8 novembre 1928, n. 2507, relativo all'aumento delle paghe dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi volontari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 538.

LEGGE 9 dicembre 1928, n. 3252.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1928, n. 573, concernente l'abrogazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 629, relativi alle modalità del servizio delle obbligazioni di alcune società italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 marzo 1928, n. 573, concernente l'abrogazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 629, relativi alle modalità del servizio delle obbligazioni di alcune società italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 539.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1928, n. 3394.

Esecuzione della Convenzione firmata in Madrid, fra il Regno d'Italia e il Regno di Spagna, il 3 ottobre 1928, relativa alla linea aerea regolare tra le due Nazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno alla Convenzione italo-spagnola del 3 ottobre 1928, relativa alla linea aerea regolare tra le due Nazioni, allo scopo di poter procedere allo scambio delle ratifiche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione firmata in Madrid, fra il Regno d'Italia e il Regno di Spagna, il 3 ottobre 1928, relativa alla linea aerea regolare tra le due Nazioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 81. — SIROVICH.

Convenzione fra l'Italia e la Spagna relativa alla linea aerea regolare tra le due Nazioni.

SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA

E

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

egualmente convinti dell'interesse reciproco che hanno l'Italia e la Spagna a facilitare, per fini pacifici, l'impianto di una linea aerea regolare tra le due Nazioni, hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno designato, per loro Plenipotenziari, rispettivamente:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il Nobile Giuseppe Medici dei Marchesi del Vascello, Suo Ambasciatore a Madrid;

Sua Maestà il Re di Spagna:

L'Eccll.mo Signor Tenente Generale Don Michele Primo de Rivera, Marchese di Estella, Presidente del Consiglio dei Ministri, e Ministro degli Esteri, Grande di Spagna, decorato con la Gran Croce Laureata del Reale e Militare Ordine di S. Fernando, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini di S. Ermenegildo, del Merito Militare, del Merito Navale, dell'Ordine Italiano dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., ecc., Suo Gentiluomo di Camera « con ejercicio y servidumbre »,

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

Articolo 1.

La rotta completa della linea Italia-Spagna sarà:

Roma-Genova-Barcellona-Mallorca-Roma o, nel caso che si creda più conveniente, in senso inverso.

Gli approdi nell'Isola di Mallorca saranno Pollenza, Alcudia e Palma a seconda delle condizioni atmosferiche.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti previo accordo con l'altra Parte potrà sopprimere, nella rotta completa, i tratti che giudichi convenienti, lasciando sempre uno per lo meno in esercizio di quelli internazionali: Genova-Barcellona o Roma-Mallorca, che uniscano le due Nazioni.

Articolo 2.

Questo servizio verrà impiantato a mezzo di due Enti, uno italiano e l'altro spagnuolo, che funzioneranno indipendentemente, tanto dal lato tecnico che amministrativo, in conformità delle disposizioni di legge della rispettiva nazionalità, senza altri legami fra loro che l'accordo per le tariffe, l'ordinamento degli itinerari e del movimento.

Articolo 3.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna di accettare la designazione dell'Ente nazionale, che per questo servizio faccia l'altra Parte, previa dimostrazione della nazionalità, secondo la legislazione vigente nei rispettivi paesi.

Articolo 4.

Il trattamento che riceveranno le aeronavi dei due Enti nei porti marittimi delle due Nazioni e scali eventuali per ammarraggi forzati sarà completamente reciproco.

Per la utilizzazione degli aeroporti saranno stipulate le tasse sulla base della reciprocità, e la utilizzazione dei porti marittimi sarà sulla base dell'esenzione da qualsiasi tassa.

Articolo 5.

Ciascun Ente nella propria nazione, sulla base della assoluta reciprocità, sarà obbligato a concedere a quello straniero la utilizzazione di tutti gli elementi ausiliari che abbia disposto per uso proprio, compreso il servizio di soccorso, che sarà obbligatorio sia stabilito in modo completo in Barcellona e Mallorca e in Genova e Sardegna rispettivamente dall'uno e dall'altro Ente, potendosi approfittare degli elementi di cui dispongono a questo scopo i detti porti marittimi.

I due Enti potranno prendere accordi circa l'utilizzazione comune, a base di eguaglianza, degli elementi di salvataggio situati nei porti nazionali od esteri intermedi e del loro impiego a seconda del luogo e della nazionalità dell'apparecchio che richieda il salvataggio.

Articolo 6.

I servizi ufficiali di ambedue gli Stati, tanto quelli propri della navigazione aerea, come quelli ausiliari di radiocomunicazione, metereologici, ecc., ecc., useranno eguale trattamento all'Ente nazionale ed a quello straniero che prestino servizio sulla linea aerea Italia-Spagna.

Articolo 7.

Ciascuna delle due Alte Parti contraenti si riserva di determinare la frequenza e la sovvenzione con le quali dovrà effettuare il servizio il proprio Ente, con un minimo di un viaggio settimanale di andata e ritorno da parte di ciascun Ente.

Articolo 8.

Sarà obbligatorio da parte dei due Enti il trasporto della corrispondenza al suo destino dentro del peso fissato a questo effetto nelle convenzioni che allo scopo saranno tenute dalle Amministrazioni postali dei due paesi, sulla base della completa reciprocità.

Articolo 9.

Il peso utile che rimanga disponibile, dopo aver posto il carico fissato per la corrispondenza, potrà essere utilizzato, nella forma consentita dalla legislazione vigente nei rispettivi due paesi, con il trasporto di passeggeri, ponendosi d'accordo i due Enti per fissare eguali tariffe, che dovranno essere approvate dai due Governi su proposta della Commissione di tecnici.

Articolo 10.

Sarà vietato all'Ente italiano sul tratto Mallorca-Barcellona il trasporto di cabotaggio, tra queste due località, dei passeggeri, merci e posta, essendo, detto trasporto di cabotaggio, riservato alle aeronavi nazionali spagnole.

Ugualmente sarà vietato all'Ente spagnuolo nel tratto Genova-Roma-Sardegna il trasporto di cabotaggio, tra queste località, di passeggeri, posta e merci che sarà riservato alle aeronavi nazionali italiane.

Articolo 11.

Se, una volta iniziato il servizio, i due Enti stimeranno opportuna la loro fusione, sulla base della completa eguaglianza, in seguito a loro proposta i Governi potranno autorizzarla.

Articolo 12.

Sarà nominata una Commissione formata di un tecnico di ciascuna delle due nazionalità per la regolamentazione di questa Convenzione e la risoluzione di tutti gli incidenti che possano sorgere a questo proposito, e nel caso di disaccordo si nominerà, per il caso specifico, un terzo tecnico nominato dai rappresentanti delle due Nazioni.

Articolo 13.

Le Alte Parti contraenti, a mezzo della Commissione di cui all'articolo precedente, si daranno mutua conoscenza del personale e del materiale che i due Enti utilizzino nel servizio oggetto della presente Convenzione.

Articolo 14.

La presente Convenzione può essere denunziata da ciascuna delle due Parti con preventivo avviso di sei mesi.

Articolo 15.

La presente Convenzione dovrà essere ratificata, e le ratifiche si scambieranno in Madrid nel più breve termine possibile.

Fatto in doppio originale, italiano e spagnuolo; i due testi avranno pari efficacia.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione a Madrid il 3 ottobre 1928-VI.

(*L. S.*) GIUSEPPE MEDICI DEL VASCELLO

(*L. S.*) MARQUÉS DE ESTELLA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **540**.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1928, n. **3395**.

Esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione generale di navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia e il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927, Protocollo addizionale firmato in Madrid, fra il Regno d'Italia e il Regno di Spagna, il 3 ottobre 1928.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare il Protocollo addizionale alla Convenzione generale di navigazione aerea, fra l'Italia e la Spagna, firmata in Santander il 15 agosto 1927, Protocollo addizionale firmato in Madrid il 3 ottobre 1928;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale alla Convenzione generale di navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia e il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927, Protocollo addizionale firmato in Madrid, fra il Regno d'Italia e il Regno di Spagna, il 3 ottobre 1928.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 82. — SIROVICH.

Protocollo addizionale alla Convenzione generale di navigazione aerea fra l'Italia e la Spagna, firmata a Santander il 15 agosto 1927.

I sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, si sono messi d'accordo per sostituire alla parola « Stati », che figura alla fine del secondo paragrafo dell'articolo 1° della Convenzione generale di navigazione aerea, firmata a Santander il 15 agosto 1927, la parola « Governi ». Il secondo capoverso dell'articolo 1° viene pertanto così modificato:

« Resta inteso tuttavia che l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, con o senza scalo, passanti al di sopra del territorio di una delle Alte Parti contraenti, da parte di imprese appartenenti all'altra Alta Parte contraente, saranno subordinati ad accordi speciali fra i due Governi ».

Il presente Protocollo addizionale viene unito alla Convenzione generale su citata della quale formerà parte integrante.

In fede di che i Plenipotenziari hanno apposta la propria firma ed il proprio sigillo.

Fatto a Madrid il 3 ottobre 1928, in doppio originale, italiano e spagnuolo; ambo i testi avranno l'identica efficacia.

(*L. S.*) GIUSEPPE MEDICI DEL VASCELLO

(*L. S.*) MARQUÉS DE ESTELLA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

GRANDI.

Numero di pubblicazione 541.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **101.**

12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 21 gennaio 1929-VII, sul decreto che autorizza una 12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

MAESTA',

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e dell'istruzione pubblica, per il corrente esercizio finanziario, sono da autorizzare, per necessità sopravvenute e indilazionabili, assegnazioni per complessive L. 112,493, riferibili alle seguenti spese:

Ministero delle finanze:

L. 20,000, per contributo straordinario all'Istituto internazionale del risparmio;

L. 18,000, per contributo straordinario al Gruppo Medaglie d'oro, sedente in Roma.

Ministero dell'istruzione:

L. 50,000, per concorso governativo alle spese per restauri della chiesa abbaziale di Montecassino;

L. 24,493, per saldi di spese relative a decorsi esercizi finanziari.

In base alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, alle suindicate assegnazioni può provvedersi con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29 sono disponibili L. 24,248,811;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 218 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di L. 112,493 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 417 (aggiunto - in conto competenza) - Contributo straordinario dello Stato nelle spese dell'Istituto internazionale del risparmio . . . . L. 20,000

Cap. n. 443 (aggiunto - in conto competenza) - Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'oro . . » 18,000

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 126-IV (di nuova istituzione) - Contributo governativo nelle spese per l'ultimazione dei lavori di restauro della chiesa dell'Abbazia di Montecassino . . . . » 50,000

Cap. n. 132 (aggiunto - in conto competenza) (modificata la denominazione) - Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori . L. 24,493

Totale . . L. 112,493

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 71. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 542.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 103.

Approvazione del contratto per la cessione al Governatorato di Roma dell'ex Caserma Serristori, detta anche Luciano Manara, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di procedere alla sistemazione della Piazza Pia in Roma;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, in Campidoglio, il 26 ottobre 1928-VI, concernente cessione dell'ex Caserma Serristori detta anche Luciano Manara, posta in Roma a via dei Penitenzieri n. 1, al Governatorato di Roma per il prezzo di L. 2,582,600.

Art. 2.

L'atto di cui al precedente articolo e tutti gli atti consequenziali, diretti allo scopo di sistemare nell'ex Caserma Serristori le scuole pontificie ora site in Piazza Pia di Roma ed affidate ai fratelli di Nostra Signora della Misericordia, nonchè di attuare la sistemazione monumentale ed architettonica di detta piazza, sono esenti, per tutte le parti contraenti, dalle tasse di registro, ipotecarie, di bollo e dai diritti catastali, salvo gli emolumenti al conservatore delle ipoteche.

L'esonero tributario anzidetto si estende anche alla convenzione stipulata tra il Governatorato di Roma, la Prefettura dei Sacri Palazzi Apostolici, i fratelli di Nostra Signora della Misericordia e la Società anonima pensionati operai studenti in data 16 aprile 1928 per rogito Garroni di Roma, e a tutti gli atti ad essa successivi e conseguenziali in quanto siano rivolti agli scopi suddetti.

Dall'esonero delle tasse di bollo sono escluse le cambiali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 73. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 543.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 106.

Modifiche alla circoscrizione di alcune Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aggregati:

a) alla provincia di Bologna il comune di Pieve di Cento;
b) alla provincia di Foggia i comuni di Anzano degli Irpini e Monteleone di Puglia;
c) alla provincia di Macerata il comune di Visso;
d) alla provincia di Modena il comune di Castelfranco dell'Emilia;
e) alla provincia di Novara il comune di Campello Monti.

Art. 2.

Con decreti Reali saranno approvati i progetti, da predisporsi di accordo fra le Amministrazioni provinciali interessate o, in caso di dissenso, di ufficio, per la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività; e sarà provveduto a quant'altro occorra per l'attuazione delle modificazioni di circoscrizione disposte con l'articolo precedente.

Avverso tali decreti non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 77. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 544.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 107.

Conferimento al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1929, il presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, generale o speciale:

a) a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado, comunque dipendente dall'Associazione italiana della Croce Rossa;

b) a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti o che siano per rendersi vacanti, fissandone le norme e le modalità.

E' vietato ogni aumento dell'onere globale risultante, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a carico dell'Associazione italiana della Croce Rossa, complessivamente per stipendi e pensioni.

Art. 2.

Al personale che, in applicazione del presente decreto, verrà dispensato dal servizio, sarà corrisposto il trattamento ad esso spettante a termini delle norme organiche vigenti pel personale stesso. Sarà, inoltre, corrisposta, a carico dell'Ente, una indennità la cui misura sarà fissata dal presidente generale, ma che non potrà in nessun caso essere superiore a tre nè inferiore a una mensilità dell'ultimo stipendio.

Art. 3.

Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è ammesso ricorso soltanto al Ministro per l'interno, escluso qualsiasi altro ricorso, sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 78. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 545.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1929, n. 57.

Distacco dal comune di Terni ed aggregazione a quello di Acquasparta delle frazioni Macerino e Portaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni Macerino e Portaria sono staccate dal comune di Terni ed aggregate a quello di Acquasparta.

I confini di dette frazioni sono delimitati in conformità della pianta planimetrica vistata in data 27 novembre 1928 dall'ingegnere dirigente la sezione del Genio civile di Terni, la quale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Terni è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Terni ed Acquasparta in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 247. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 546.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1929, n. 56.

Riunione dei comuni di Valverde e Zavattarello in un solo Comune con denominazione « Zavattarello-Valverde » e capoluogo a Zavattarello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Valverde e Zavattarello sono uniti in un solo Comune con denominazione « Zavattarello-Valverde » e capoluogo a Zavattarello.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 245. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 547.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3305.

Riunione dei comuni di Bairo e Torre Bairo in un unico Comune denominato « Bairo-Torre » con capoluogo Bairo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bairo e Torre Bairo sono riuniti in unico Comune denominato « Bairo-Torre » con capoluogo Bairo.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 241. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Bari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Nicola Del Zotti a presidente del dipendente Sindacato provinciale degli agricoltori coltivatori diretti di Bari;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Nicola Del Zotti a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori coltivatori diretti di Bari.

Roma, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(431)

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1928.

Riconoscimento della Società anonima costruttrice « Casa del Littorio », in Bagni di Montecatini, ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 28 luglio 1928-VI con la quale il segretario del Fascio di Bagni di Montecatini, nella qualità di amministratore della Società anonima costruttrice « Casa del Littorio », chiede che la Società stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Società anonima costruttrice « Casa del Littorio » di Bagni di Montecatini la capacità di acqui-

stare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Società predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 289. — SABBATINI.

(430)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Aosta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. Pietro Noussan a presidente del dipendente Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Aosta;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. Pietro Noussan a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Aosta.

Roma, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(432)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Ascoli Piceno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. uff. geometra Giuseppe Trasatti a presidente del dipendente Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Ascoli Piceno;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. uff. geometra Giuseppe Trasatti a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Ascoli Piceno.

Roma, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(433)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1929.
Esclusione del comune di Carrara dall'elenco delle zone sismiche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 marzo 1927 - Anno VI, n. 431, che detta norme tecniche ed igieniche di edilizia per località colpite da terremoti;

Vista la domanda in data 17 dicembre 1928 - Anno VII, con la quale il podestà del comune di Carrara chiede la cancellazione di quell'abitato dall'elenco delle zone sismiche;

Visto il voto n. 3569 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 27 dicembre 1928 - Anno VII, con il quale si esprime parere favorevole sull'istanza predetta;

Decreta:

Il comune di Carrara è cancellato dall'elenco delle zone sismiche allegato al R. decreto-legge 13 marzo 1927 - Anno VI, n. 431.

Roma, addì 16 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

p. *Il Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(449)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1929.
Autorizzazione alla « Cassa mutua esattoriale » di Roma ad istituire alcune filiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Cassa mutua esattoriale » sedente in Roma, è autorizzata ad aprire ed esercitare le filiali di Bologna, Firenze e Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(435)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1929.
Autorizzazione al « Banco di Roma », in Roma, ad istituire una filiale in Pescara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Banco di Roma » con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(434)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1928.
Attivazione del nuovo catasto nel comune di Popoli (Pescara).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pel comune di Popoli del distretto omonimo;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° gennaio 1929 pel comune di Popoli dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette omonimo, e da tale data cesserà per il detto Comune la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(406)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1929.
Approvazione della nomina del prof. Filippo Silvestri a socio ordinario residente del Reale istituto di incoraggiamento di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 6, 7 e 22 dello statuto organico del Reale istituto di incoraggiamento di Napoli, approvato con R. decreto 16 settembre 1887, n. 4976 (serie 3ª);
Vista la deliberazione in data 28 giugno 1928 dell'Istituto predetto;

Decreta:

E' approvata la nomina del prof. Filippo Silvestri a socio ordinario residente del Reale istituto di incoraggiamento di Napoli, deliberata nell'adunanza del 28 giugno 1928.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(409)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1929.
Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto, in data 4 settembre 1925, n. 3945, col quale, fra gli altri, il signor Carpi Giovanni venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze;
Vista la lettera in data 29 dicembre 1928, n. 16031, del Consiglio provinciale dell'economia di Firenze, con la quale si comunica che il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni da detto giorno;

Decreta:

Con effetto dal 29 dicembre 1928 sono accettate le dimissioni del signor Carpi Giovanni da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze.

Roma, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(404)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1929.
Prescrizione del denaturante da impiegare per l'acido acetico destinato alla preparazione dell'essenza di rhum.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 marzo 1915, n. 367, relativo al trattamento fiscale dell'acido acetico per uso industriale;
Visto l'art. 3 dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592, che ha sostituito l'art. 16 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª);
Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1922, n. 5204, col quale è fatto obbligo, fra l'altro, di sottoporre sempre a denaturazione l'acido acetico impuro di gradazione inferiore a 50°;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'acido acetico di gradazione inferiore a 50°, destinato alla preparazione dell'essenza di rhum, per godere dell'agevolezza di cui all'art. 1 del suindicato R. decreto 11 marzo 1915, n. 367, deve essere denaturato con l'aggiunta — per ogni quintale di acido — delle sostanze seguenti:

Residui della fabbricazione dell'essenza di rhum Kg. 3
Acetato di etile . . . . » 3

Gl'incredienti suddetti dovranno essere forniti dalla ditta fabbricante e previamente verificati dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Art. 2.

La denaturazione dell'acido acetico, come sopra stabilita, dovrà avvenire in presenza degli agenti di finanza, e sarà eseguita, di regola, nello stabilimento dove si fabbrica l'essenza di rhum.
Su domanda degli interessati il Ministero potrà consentire che tale operazione di denaturazione avvenga altresì presso le fabbriche di acido acetico.
Per poter seguire il movimento e l'impiego dell'acido acetico denaturato, verrà istituito presso le fabbriche che lo producono o l'adoperino apposito registro di carico e scarico.

Roma, addì 23 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: TROISE.

(405)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1928.
Licenziamento dall'impiego del primo commesso postale Macagno Paolo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1, n. 3, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960;
Visto l'art. 2, lettera *b*), del regolamento speciale per il personale subalterno fuori ruolo, approvato con R. decreto 12 maggio 1910, n. 680;
Visto il foglio matricolare del 1° commesso postale e telegrafico Macagno Paolo di Pietro, dal quale risulta che egli, chiamato alle armi per mobilitazione l'11 maggio 1915, veniva dichiarato disertore con asportazione degli effetti militari per essersi allontanato dal Corpo il 9 luglio 1915 ed arrestato dall'Arma dei Reali carabinieri il 10 marzo 1917;
Visto che il medesimo, messo in libertà il 31 marzo 1917 per sospensione del procedimento penale a suo carico, veniva nuovamente dichiarato disertore con asportazione degli effetti militari, per essersi reso irreperibile dalla libera uscita del 3 aprile 1917, e, come tale, denunciato al Tribunale militare di Torino ed arrestato il 17 maggio 1917;
Vista la dichiarazione del Tribunale militare del Corpo d'armata di Torino;
Considerato che il predetto primo commesso postale e telegrafico, all'atto dell'assunzione in servizio non era in possesso del requisito di buona condotta;
Sentito il parere del Consiglio di amministrazione come da verbale n. 117 del 13 settembre 1928-VI;

Decreta:

Il primo commesso postale e telegrafico a Torino Macagno Paolo di Pietro provvisto dell'annuo stipendio di L. 5700 più il supplemento di attività di servizio di L. 300 più il 10 per cento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, è licenziato dall'impiego con effetto dall'8 ottobre 1928, perchè all'atto della sua assunzione in servizio non possedeva il requisito di buona condotta tassativamente prescritto dall'art. 1, n. 3, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dall'art. 2, lettera *b*) del regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per il personale subalterno fuori ruolo.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(419)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 32.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.65	Belgrado	33.65
Svizzera	367.56	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.69	Albania (Franco oro)	365.60
Olanda	7.657	Norvegia	5.10
Spagna	303 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.537	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.10
Praga	56.61		
Romania	11.45	Rendita 3.50 %	71.50
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	82.625
Dollaro Canadese	19.025	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.90
Oro	368.3		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Comunicato concernente la rinnovazione delle obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere, emesse a saldo 7ª quota 3ª serie esercizio finanziario 1894-95.

Rinnovazione delle obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere emesse a saldo della 7ª quota della 3ª serie di lavori e quote a tutto l'esercizio finanziario 1894-95 della 4ª serie di lavori (R. decreto di emissione 21 novembre 1894, n. 522).

Le obbligazioni sopraindicate rimangono prive di cedole con la riscossione della rata semestrale d'interessi al 1° gennaio 1929 e saranno cambiate con altre aventi lo stesso numero d'iscrizione, e munite di una nuova serie di 32 cedole, dal n. 69, per la scadenza al 1° luglio 1929, al n. 100, per la scadenza al 1° gennaio 1945.

Le obbligazioni stesse potranno essere presentate o direttamente a questa Direzione generale, oppure alle Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda, datata e sottoscritta, in modo chiaro ed intelligibile, col nome, cognome, paternità e domicilio del richiedente. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta.

Le domande di rinnovazione saranno redatte in carta libera. Dovranno esservi però applicate marche da bollo in ragione di lire una per ciascuno dei nuovi titoli da emettersi.

La consegna dei nuovi titoli verrà fatta a mezzo delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, contro restituzione della ricevuta come sopra rilasciata.

Roma, addì 30 gennaio 1929 - Anno VII

Il capo divisione del Gran Libro: SINIBALDI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(436)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Comunicato concernente l'unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni per la ferrovia Vigevano-Milano.

Unione di un nuovo foglio cedole alle obbligazioni emesse dalla Società anonima della Strada ferrata Vigevano-Milano passate a carico dello Stato italiano giusta la convenzione del 25 luglio 1917 approvata con decreto Luogotenenziale del 28 settembre 1917, n. 1804.

Con la riscossione della cedola n. 120 relativa al semestre 1° gennaio 1929, rimangono prive di cedole le obbligazioni emesse dalla Società anonima per la strada ferrata Vigevano-Milano, assunte dallo Stato giusta la convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale del 28 settembre 1917, n. 1804.

Alle obbligazioni stesse verrà unito un nuovo foglio di 60 cedole, distinte con i numeri dal 121 (scadenza 1° luglio 1929) al 180 (scadenza 1° gennaio 1959).

Per ottenere i nuovi fogli di cedole, i possessori delle obbligazioni anzidette dovranno presentarle, o direttamente a questa Direzione generale, oppure ad una delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, esclusa quella di Roma, descritte, in ordine progressivo di numero d'iscrizione e con la indicazione della loro quantità e del valore nominale complessivo, su apposita distinta in doppio esemplare, in carta libera, fornita dall'Amministrazione, datata e sottoscritta in modo chiaro dal richiedente, con nome, cognome, paternità e domicilio.

Roma, addì 30 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

Il direttore capo di divisione: SINIBALDI.

(437)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio Galavronara e Forcello in Portomaggiore, in provincia di Ferrara.

Con decreto Ministeriale 30 gennaio 1929-VII, n. 350, è stata approvata la modifica apportata all'art. 2 dello statuto del Consorzio Galavronara e Forcello in Portomaggiore, in provincia di Ferrara, con delibera 7 dicembre 1928.

(420)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifica dell'art. 4 del bando di concorso per il posto di capo officina aggiustatore presso la Regia scuola industriale di Savigliano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Ministero dell'economia nazionale, in data 5 maggio 1928 concernente il bando di concorso al posto di capo officina aggiustatore titolare presso la Regia scuola industriale di Savigliano;

Visto il n. 1 dell'art. 4 del suddetto bando di concorso col quale viene richiesto come titolo di studio il « diploma di scuola media industriale ed altri titoli di esercizio professionale che dalla III sezione per l'istruzione agraria, industriale e commerciale siano ritenuti equipollenti per l'ammissione »;

Considerato che col passaggio delle scuole industriali dalle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale a quelle della pubblica istruzione è stata soppressa la suddetta III sezione del Consiglio superiore;

Visto l'art. 115 del R. decreto 30 giugno 1924, n. 969, concernente il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Decreta:

Art. 1.

Il n. 1 dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'economia nazionale, in data 5 maggio 1928, concernente il bando di concorso al posto di capo officina aggiustatore presso la Regia scuola industriale di Savigliano è modificato come appresso:

N. 1 titolo di studio: diploma di scuola industriale media o altri titoli di esercizio professionale che dal competente Ufficio del Ministero della pubblica istruzione siano ritenuti equipollenti per l'ammissione.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(450)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.